



COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)

C O P I A

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 78 DEL 17/06/2015.**

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 19:00 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
MASSARI FEDERICO	Vice Sindaco	Presente
BONI RITA	Assessore	Presente
LUSVARDI ELENA	Assessore	Presente
MURRONE GIAN FRANCO	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che:

- la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce, condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni e che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la regione Emilia-Romagna facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie;

DATO ATTO che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha un carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;
- essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole;

PREMESSO che la capillare diffusione raggiunta dalla popolazione di nutria sul territorio regionale rende assai improbabile l'eradicazione della specie;

CONSIDERATO che l'obiettivo che la Pubblica Amministrazione pertanto deve porsi, per far fronte ai danni ambientali, idraulici ed agricoli prodotti da questa specie, viene individuato necessariamente nel suo controllo numerico, quanto più consistente possibile;

TENUTO CONTO che:

- l'art.11, comma 11 bis, della legge 11 agosto 2014, n. 116, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla

fauna selvatica, modificando in tal senso l'art.2, comma 2, della legge n.157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

- è parimenti decaduto anche il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.760/1995 “Disposizioni per l'attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale” con il quale erano state indicate, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), oggi ISPRA, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico;

CONSIDERATO inoltre che:

- con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge n.157/1992, non sono più applicabili gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e di conseguenza non sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole, facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;
- non sono inoltre più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all'art.19 della legge n.157/1992, così come recepito dall'art. 16, comma 6 ter, della legge regionale n.8/1994, a norma dei quali le Province dell'Emilia-Romagna hanno gestito il problema nutrie, sino alla data di entrata in vigore delle modifiche alla legge n.157/1992, con una regolare azione di contenimento della specie e l'abbattimento di circa 60.000 animali all'anno;
- detti piani di controllo, a norma delle sopracitate leggi nazionale e regionale, sono stati attuati dalle guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni provinciali, che hanno potuto avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi interessati dai piani medesimi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio, nonché di operatori abilitati dalle Province stesse;

VISTO pertanto che:

- la nutria non appartiene più alle specie selvatiche, ma a quelle infestanti;
- le competenze per i piani di controllo sono definiti dalla legge regionale n. 5/2005, “Norme a tutela del benessere animale”, che all'art. 12, comma 2, demanda ai Comuni l'attivazione e la realizzazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti, categoria quest'ultima a cui la nutria si può ascrivere per le motivazioni sopra espresse;

PRESO ATTO della Nota Circolare del Ministero della Salute DGSAF 0022732-P-31/10/2014, che ribadisce che alle nutrie non si applicano le previsioni della già citata legge n. 157/1992 e che la modifica legislativa trasferisce la competenza sulla gestione, precedentemente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni permettendo piani di controllo e eliminazione con l'utilizzo di strumenti sinora impiegati per altre specie nocive;

DATO ATTO che sulla base di quanto sopra evidenziato, la competenza sulla gestione delle nutrie, prima spettante alle Province, risulta trasferita ai Comuni, i quali in forma singola o consortile devono:

- adottare adeguati piani di controllo per il contenimento delle nutrie, anche avvalendosi dell'esperienza maturata dalla Provincia, attraverso la condivisione della dotazione strumentale, del personale qualificato e dei volontari abilitati;
- attuare tali piani in collaborazione con l'Ente deputato alla gestione faunistica, con gli Enti gestori delle acque, nonché con tutti i soggetti interessati a vario titolo al controllo della nutria, anche tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni;

RITENUTO opportuno definire corrette e uniformi linee guida per garantire modalità di cattura e abbattimento adeguate e rispettose degli animali, al fine di dare continuità all'attività fino ad ora attuata dalle Province;

CONSIDERATA, inoltre, la dimensione di rete delle attività comprese nel Piano, sia per quanto riguarda l'abbattimento che il successivo stoccaggio, trasporto e smaltimento delle carcasse, per cui corrisponde a criteri di efficienza e semplificazione che la loro gestione economica avvenga in forma unitaria per tutti i Comuni del territorio provinciale;

RITENUTA inoltre opportuno delegare alla Provincia di Reggio Emilia il rilascio ai coadiutori delle autorizzazioni all'abbattimento, che dato la natura dell'attività è necessario abbiano una dimensione sovra comunale;

PRESO ATTO che per tale gestione unitaria si è resa disponibile la Provincia di Reggio Emilia, che vi provvede con risorse in parte derivanti da accordi di collaborazione con enti pubblici e soggetti privati ed in parte conferite dai Comuni stessi;

RITENUTO quindi opportuno, per le ragioni sopra evidenziate, sottoscrivere con la Provincia di Reggio Emilia un accordo di collaborazione contenente i reciproci obblighi in merito all'attuazione del Piano di controllo per il contenimento della nutria, oltre che la delega al rilascio ai coadiutori delle autorizzazioni all'abbattimento;

DATO ATTO che il riparto tra i Comuni della quota della spesa non coperta dai contributi di terzi avviene per fasce in relazione al numero dei prelievi di nutrie avvenuti nel corso del 2013;

TENUTO CONTO inoltre del parere inviato alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA con nota n. 39395 del 01/10/2014, nel quale si forniscono ulteriori indicazioni relativamente alle tecniche di cattura e successiva soppressione dei capi;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1419/2013, riportante "Misure di conservazione per la gestione delle zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e SS.MM.", che prevede tra le azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente, per favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione delle Z.P.S. dell'Emilia-Romagna, il controllo regolare della nutria.

RICHIAMATO altresì il Regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009 secondo cui le carcasse delle nutrie abbattute rientrano nella categoria 2, dell'art 9, lettera f, punto i;

VISTI:

- l'allegato A): Piano di controllo per il contenimento della nutria;
- l'allegato B): Schema di Accordo tra la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni della provincia per l'attuazione dei Piani Comunali di controllo per il contenimento della nutria;
- l'allegato C): piano finanziario;
- l'allegato D): piano di riparto della spesa;

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e da cui si evince che la spesa annuale prevista per il Comune di Rubiera è di € 220,00;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Territorio e Attività Produttive in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
- favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “piano di controllo per il contenimento della nutria” di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di “Accordo tra la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni della provincia per l'attuazione dei Piani comunali di controllo per il contenimento della nutria” di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzandone la sottoscrizione da parte del competente responsabile del servizio;
3. di approvare gli allegati C) e D) contenenti il piano finanziario di massima e il conseguente piano di riparto della spesa tra i Comuni.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese, la Giunta comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'ing. Ettore Buccheri.

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;

Servizio/U.o.: Edilizia, urbanistica e ambiente
Proposta n. 2015/15

Oggetto: **PIANO COMUNALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 15/06/2015

IL RESPONSABILE

F.to BUCCHERI ETTORE

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta; (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 16/06/2015

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CAVALLARO EMANUELE

IL SEGRETARIO
F.to AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° _____/_____);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Lorena Barilli

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rubiera, 20/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Caterina Amorini

Per copia conforme all'originale

Rubiera,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Caterina Amorini